



Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PROVINCIALE PER LA TENUTA
DELL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE
PER CONTO TERZI**

**Adottato con Deliberazione
di Consiglio Provinciale n. 145 del 30.09.2003**



Provincia di Avellino

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO
Servizio Trasporti e Motorizzazione

BOZZA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI.

Sommario

Fonti normative pagina 1
 Regolamento pagina 2

FONTE NORMATIVE

- art 1 della Legge n. 298 del 6 giugno 1974, che istituisce l'Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi;
- D.Lgs. 198/91, 84/98, 398/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che regolano l'accesso alla professione di Autotrasportatore di cose per conto di terzi;
- art. 105 co 3, let. h) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle Province la tenuta dell'Albo Autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- accordo Stato - Enti Locali del 14.02.2002 recante "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105 co.3 del D.Lgs. 112/98";
- art. 107 co 3, let. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali);

REGOLAMENTO

Art.1

(Oggetto e definizioni)

1 Le norme del presente Regolamento disciplinano modalità e procedure per il funzionamento della Commissione relativa all'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2 I compiti di tenuta degli Albi Provinciali si intendono comprensivi di tutte le attività di relazione con l'utenza, l'istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, variazioni di imprese già iscritte, cancellazioni, all'adozione di sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa vigente.

3 L'iscrizione nell'Albo è condizione necessaria per l'esercizio dell' Autotrasporto di cose per conto di terzi.

4 L'Albo è pubblico.

Art.2

(Costituzione Commissione)

1 E' costituita presso l'Amministrazione Provinciale di Avellino la Commissione consultiva di cui al punto 2) dell'Accordo Stato - Regione - Enti Locali del 14.02.2002.

2 La Commissione è composta da:

- a) N.1 esperto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti designato dal Direttore del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Avellino.
- b) N.1 funzionario esperto della Regione Campania;
- c) N.1 funzionario esperto dell' Amministrazione Provinciale di Avellino;
- d) N. 1 funzionario esperto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino;
- e) N.1 funzionario esperto dell'Agenzia Regionale delle Entrate di Avellino;
- f) Da 4 rappresentanti delle Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto nonché n.4 rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza dei movimenti Cooperativi individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio e nell'ordine di una unità per ogni associazione;
- g) **N.1 funzionario esperto della Prefettura.**

3. Il competente Dirigente della Provincia, o il funzionario da lui delegato, svolge la funzione di Presidente ed assicura le funzioni di segreteria nominando il segretario tra i dipendenti addetti al servizio.

4. Ciscun Ente o Organizzazione di cui al co.2 designa il rappresentante effettivo ed un supplente, da nominarsi con Decreto del Presidente della Provincia.

Art.3

(Durata del mandato)

1 I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ad eccezione del Presidente e del Segretario; gli stessi possono essere confermati una sola volta;

2 Scaduto il triennio del loro mandato, I componenti della Commissione restano in carica fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3 Decade dall'incarico il componente che sia risultato assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o che venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità con la funzione svolta nella Commissione.

Art.4

(Attività della Commissione)

1 La Commissione emette un parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti procedimenti amministrativi:

- a) Iscrizione all'Albo delle imprese di Autotrasporto di merci conto terzi per l'esercizio dell'attività con veicoli di portata utile superiore a 3,5 t.
- b) Cancellazione di imprese iscritte, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione.

c) irrogazioni di sanzioni disciplinari e pecuniarie.

2 La Commissione potrà esprimere altresì parere su altri procedimenti amministrativi che il Dirigente ritenesse opportuno sottoporre alla stessa.

3 La Commissione è convocata dal Presidente in relazione al numero di istanze presentate e, comunque, non più di due volte al mese.

4 La riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti. Le decisioni sono valide se prese con la maggioranza dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5 In assenza del titolare partecipa alla riunione il supplente.

Art.5

(Gettoni di presenza)

1 Ai componenti effettivi e/o supplenti , al Presidente ed al Segretario della Commissione è dovuto il pagamento di un gettone di presenza di lordi euro 85,00.

2 L'importo di cui al comma 1 potrà essere aggiornato con delibera di Giunta Provinciale.

Art.6

(Iscrizione all'Albo)

1 Per l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori, la variazione o la cancellazione di imprese iscritte, gli interessati devono rivolgere istanza in bollo rivolta alla "Provincia di Avellino - Settore Politica del Territorio - Servizio Trasporti e Motorizzazione - Albo Autotrasportatori di cose per conto terzi".

Le domande, redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, devono essere firmate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

2 Il Dirigente o il funzionario da questi delegato, sentita la Commissione, per i casi di competenza di quest'ultima, decide entro e non oltre il termine di trenta giorni sulle domande di iscrizione all'Albo e con provvedimento motivato notificato all'interessato. Qualora, per il mancato raggiungimento del numero minimo dei componenti, non sia possibile riunire la Commissione nel termine di trenta giorni dall'istanza, il Dirigente emette il provvedimento che sarà portato a ratifica della Commissione nella prima riunione utile.

Art.7

(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti di cui al co.2 dell'art.1 sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Art.8

(Tasse di iscrizione ed istruttoria)

1 Alla domanda di iscrizione o variazione all'Albo deve essere allegato un versamento dell'importo di euro **50,00** per spese di istruttoria, intestato alla "Provincia di Avellino - Piazza Libertà - Servizio Tesoreria c.c. n. _____ " con causale obbligatoria "Tasse di istruttoria per iscrizione/variazione all' Albo Autotrasportatori conto terzi".

2 L'importo di cui al co. 1 potrà essere aggiornato con deliberazione di Giunta Provinciale.

Art.9

1 In merito ai requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, il mantenimento degli stessi, nonché per quanto altro non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

2 Nelle more della costituzione della Commissione consultiva di cui all' art.2, co 1, il Dirigente o il funzionario da lui delegato, può avvalersi del parere della Commissione Provvisoria già costituita prima della pubblicazione dell'accordo Stato - Regione - Enti Locali del 14.02.2002 la quale sarà sostituita da quella di cui al presente Regolamento entro il 30.11.2002.

3 Ai componenti della Commissione Provvisoria spettano gli stessi compensi stabiliti per quelli della Commissione definitiva.

4 Qualora gli Enti o Organizzazioni di cui all'art. 2 non provvedano alla designazione dei Componenti della Commissione entro i tempi fissati da quest'Amministrazione, si procederà alla istituzione della Commissione con i componenti già designati e nel numero definito